REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI COLORO CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 - INTEGRAZIONI

ARTICOLO 4 - IMPIEGO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

ARTICOLO 6 - SITUAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 7 - SOGLIE DI ACCESSO

ARTICOLO 8 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO DI RETTE PER

L'INSERIMENTO DI DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI ARTICOLO 9 - EROGAZIONE

ARTICOLO 10 - PROVVEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

ARTICOLO 11 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento individua, ai sensi dell'articolo uno secondo comma del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, le condizioni richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Bagnaria.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Le disposizioni del presente regolamento di applicano ai contributi ed ai servizi comunali per i quali sono richieste da parte dei cittadini agevolazioni per il sostegno della famiglia o della persona.
- 2. I servizi ed i contributi disciplinati nel presente Regolamento sono i seguenti:

Contributi economici; Servizi di assistenza domiciliare; Servizi socio-sanitari diurni, residenziali ecc Servizio pasti a domicilio

- 3. Altri servizi o contributi in agevolazione potranno essere aggiunti a quelli sopra indicati, con integrazione al presente atto.
- 4. Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'amministrazione comunale assuma, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa di livello nazionale o regionale. Il presente regolamento si applica a queste solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.

ARTICOLO 3- INTEGRAZIONI

Con riferimento alle prestazioni definite al secondo comma dell'articolo due, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ARTICOLO 4- IMPIEGO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- 1. La Giunta Comunale determina annualmente con proprio atto le soglie ISEE per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate.
- 2. Nel caso di parametri di valutazione legati alla condizione economica, questi parametri devono essere espressi in valore ISEE,
- 3. Il calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è effettuato in osservanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazione e provvedimenti attuativi.
- 4. Nella determinazione delle quote di compartecipazione si utilizza, per ogni singolo servizio, il metodo delle fasce differenziate. Le fasce di contribuzione sono individuate tenendo conto dell'ISEE: gli utenti collocati in una prefissata fascia di ISEE contribuiscono con la stessa quota.
- 5. Possono essere previste, per alcuni servizi comunali, fasce di esenzione totale dalla quota di compartecipazione.
- 6. Per situazioni particolari e straordinarie possono essere accordati esoneri e riduzioni nei limiti di quanto stabilito dal regolamento comunale per la concessione di benefici economici.
- 7. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto alla valutazione ISEE. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenze dipendenti dalla situazione economica.

ARTICOLO 5- DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

- 1. Per le prestazioni sociali agevolate delle quali sia stato o sarà previsto a livello nazionale il nucleo familiare di riferimento, vale la normativa nazionale.
- 2. Per tutte le altre si assume quale nucleo familiare di riferimento quello relativo ai soggetti che compongono la famiglia anagrafica, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
- 3. Per particolari prestazioni il Comune può definire ulteriormente quali siano i componenti (anche non conviventi) che determinano ai fini ISEE il nucleo familiare, in rapporto ad esigenze economiche- organizzative derivanti dalla prestazione o desumibili da specificità della categoria di fruitori interessata.

ARTICOLO 6- SITUAZIONE ECONOMICA

- 1. La situazione economica è valutata combinando fra di loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare, così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e del D.P.C.M. 7 Maggio 1999 n. 221 e loro modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di prevedere, accanto all'Indicatore della situazione economica (ISE), criteri ulteriori di selezione.
- 2. Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni economiche tali da comportare una più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai

servizi od una variazione nella quota di partecipazione alle spese superiore al 25%. Le variazioni della situazione economica, che non devono avere carattere di transitorietà, possono essere fatte valere anche senza presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, purché analiticamente documentate. Gli effetti della nuova dichiarazione o documentazione presentata hanno validità per dodici mesi.

3. Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari di alcun membro del nucleo familiare.

ARTICOLO 7 - SOGLIE DI ACCESSO

La partecipazione alla spesa da parte dei cittadini è regolata dalle seguenti tabelle:

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		
VALORE ISEE	RECUPERO DAGLI UTENTI	
< 5.424,90 (compreso)	esente	
Da 5.424,90 a 10.849,80 c	50% della spesa	
Da 10.849,80 a 13.562,25 c	70% della spesa	
Da 13.562,25 a 16.274,70 c	90% della spesa	
OLTRE I PRECEDENTI LIMITI	100% della spesa	

SERVIZIO PASTI A DOMICIL	IO
VALORE ISEE	RECUPERO DAGLI UTENTI
5.424,90 (compreso)	50% della spesa
Oltre 5.424,90	100% della spesa

Le percentuali di partecipazioni dell'utente alla spesa sono calcolate sulla base delle tariffe massime in corso.

L'attuazione dei servizi di cui al presente Regolamento viene rimandata alla Giunta Comunale così come l'eventuale aggiornamento delle tariffe e delle percentuali di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza.

ARTICOLO 8 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO DI RETTE PER L'INSERIMENTO DI DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI.

Il Comune concorre alla integrazione delle rette per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali di persone anziane e disabili residenti, in stato di bisogno.

La quota integrativa delta retta oggetto dell'intervento è data da:

- retta totale meno

reddito + assegno di accompagnamento + ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF + patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare, tutti riferiti all'utente; da tale somma è decurtato mensilmente un importo per spese personali, corrispondente al 10 % della pensione minima INPS stabilita per l'anno in corso.

meno

il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro e delle cessioni effettuati nei precedenti cinque anni.

La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando in maniera unitaria:

- il valore ISEE del nucleo familiare antecedente l'inserimento dell'utente in struttura socio sanitaria

od equiparata.

<u>ARTICOLO 9 – EROGAZIONE</u>

1. La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

2. Al cittadino viene rilasciata una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. L'attestazione può essere utilizzata da ogni componente il nucleo familiare, per l'accesso a prestazioni sociali agevolate,

3. L'Amministrazione Comunale adotta tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative

più idonee per l'assistenza ai cittadini nella compilazione della domanda

4. Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione agevolata. l'Amministrazione Comunale richiede una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente

5. Le prestazioni sociali agevolate sono concesse con atto del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3 primo comma del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, della sussistenza di tutte le

condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

ARTICOLO 10 - PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI **SOSTITUTIVE**

- 1, Spetta, altresì, al responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministro delle Finanze, assumere ogni informazione e richiedere ogni documentazione che ritenga idonea a dimostrare la completezza e la veridicità della dichiarazione
- 2. La percentuale di autodichiarazioni ai fini ISEE da sottoporre annualmente a controllo ai sensi dell'articolo 4 dei decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 è definita in misura non inferiore al 20%.
- 3, Chi risultasse aver rilasciato dichiarazioni non veritiere sarà interpellato per chiarire le difformità riscontrate, Nel caso si accerti la falsa dichiarazione, il competente ufficio provvederà immediatamente alla rideterminazione della tariffa ed al recupero delle agevolazioni concesse, oltre agli interessi di legge ed alle eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa nei limiti previsti dalla normativa vigente.

<u> ARTICOLO 11 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO</u>

Copia del presente regolamento, al sensi dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate. Letto, approvato, sottoscritto.